Firmato digitalmente da
Alessandro Cacchione
CN = Cacchione Alessandro
T = AVVOCATO
SerialNumber = TINIT-CCCLSN73T04L259D
C = IT

*Studio Legale*
*Avv. Alessandro Cacchione*
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*
*Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO*
*Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585*
*alessandro.cacchione@forotorre.it*

# TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA - SEZIONE PRIMA BIS

## MOTIVI AGGIUNTI

## AL RICORSO REG. GEN. 6370/2021

**Per:** il sig. **SCHIAVULLO Antonionunzio**, C.F. SCHNNN95R12L259D, nato il 12.10.1995 a Torre del Greco (Na) ed ivi residente al vico Fontana, n. 7, rapp.to e difeso – giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 III comma c.p.c. da intendersi apposto in calce all'atto di costituzione in giudizio già depositato, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 48/2013 - dall'Avvocato Alessandro Cacchione, C.F.: **CCCLSN73T04L259D,** del Foro di Torre Annunziata, elettivamente domiciliato presso la Segreteria dell'On.le T.A.R. adito, indicando il numero di fax 081-8815085 e l'indirizzo di posta elettronica certificata alessandro.cacchione@forotorre.it quali recapiti per ricevere gli avvisi ex art. 134 e 176 c.p.c. **- Ricorrente**

**Contro:**

**Ministero della Difesa,** C.F. 80234710582, in persona del Ministro *pro tempore, ope legis* domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE") **- Resistente**

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Comandante *pro-tempore, ope legis* domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato, C.F. 80224030587, in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE")- **Resistente**

**e nei confronti di:**

[redacted] – **Controinteressato.**

*****

## PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

**1.** del Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021, di elevazione del numero dei posti messi a concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui ai verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, e di cui al bando di concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 79 del 9 ottobre 2020;

**2.** dei verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice del Concorso ed allegate graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del bando di concorso (graduatoria Lettera "B"), relativa ai posti riservati ai, ai sensi dell'art. 706 e 707 del d.lgs n. 66/2010 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

*Studio Legale*
*Avv. Alessandro Cacchione*
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*
*Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO*
*Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585*
*alessandro.cacchione@forotorre.it*

**3.** per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

## ATTI GIA' IMPUGNATI COL RICORSO INTRODUTTIVO:

**4.** del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, in pari data notificato al ricorrente, con il quale si esprime il giudicato di inidoneo del ricorrente, con la seguente espressa motivazione [redacted]

**5.** del verbale recante le risultanze degli accertamento psicofisici a cui è stato sottoposto il ricorrente, mai notificato e/o comunicato, meramente richiamato dal provvedimento indicato sub. a) e non conosciuto nel suo contenuto dal sig. Schiavullo;

**6.** ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in *malam partem*, delle Norme tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Sezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n. 164/3–8–2019 CC del 20.10.2020 e pubblicate nella G.U.R.I. - 4^ serie speciale n. 16 del 25.02.2020, e dell'annesso allegato A recante il "*Profilo attitudinale previsto per gli aspiranti carabinieri effettivi*";

**7.** ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali*";

**8.** ove occorra e per quanto di ragione, dell'art. 11, comma 4, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che "*Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimerà, nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneità o d'inidoneità". Tale giudizio, che sarà comunicato per iscritto, è definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso*";

**9.** di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;

**e per il conseguente accertamento**

del diritto di parte ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni statuizione consequenziale

**e in subordine, per il risarcimento del danno.**

**FATTO**

In data 21.06.2021 veniva notificato al Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante pro-tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, il ricorso per l'annullamento previa sospensiva, degli atti di cui ai numeri da 4 a 9 che precedono, dal seguente tenore letterale in fatto:

"*Il ricorrente ha partecipato, avendone tutti i requisiti prescritti dal relativo bando, al concorso per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale il cui bando è stato pubblicato nella G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 16 del 25 febbraio 2020 (cfr. domanda di partecipazione, bando di concorso ed integrazione del bando, doc. nn. 2, 3 e 4 della produzione di parte ricorrente); nell'ambito della predetta procedura concorsuale il ricorrente ha superato egregiamente la prova preliminare scritta di selezione (prescritta dall'art. 6, lett. a del bando cit.), rispondendo al questionario sottopostogli e conseguendo il punteggio di "76" in forza del quale veniva ammesso alle successive prove concorsuali (cfr. doc. n. 5 della*

*produzione di parte ricorrente); successivamente, il sig. Schiavullo superava e pertanto risultava idoneo anche le prove di efficienza fisica (prescritte dall'art. 6, lett. b del bando cit.), nell'ambito delle quali conseguiva il punteggio di "1,5", come da verbale redatto in data 13.05.2021 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica (cfr. doc. n. 6 della produzione di parte ricorrente); per converso, sebbene nell'ambito degli accertamenti psico-fisici (prescritti dall'art. 6, lett. c del bando cit.), si accertava che il ricorrente avesse conseguito il punteggio di 49,930 per la "Forza Muscolare" conseguendo il giudizio di "**compatibile**", il punteggio di 18,10 per la "Composizione corporea" conseguendo il giudizio di "**compatibile**" ed il punteggio di 55,894 per la "Massa metabolicamente attiva" conseguendo il giudizio di "**compatibile**"; [redacted] (cfr. provvedimento prot. n. 387842/2-11 cit., doc. n. 1 della produzione di parte ricorrente); in virtù del provvedimento prot. n. 387842/2-11 epigrafato, dunque, lo Schiavullo non veniva ammesso a sostenere le ultime due prove prescritte dal bando ed ovvero gli accertamenti attitudinali e la valutazione dei titoli (prescritte dall'art. 6, lett. d ed e del bando cit.)".*

*****

Su tali premesse in fatto, il ricorso proposto era fondato sui motivi di diritto che verranno nuovamente illustrati nei motivi di diritto che seguono. Il ricorso, regolarmente depositato, è stato iscritto sotto il numero di Registro ricorsi 6370 del 2021 avanti al TAR Lazio-Roma, ed assegnato alla sezione Prima Bis, con fissazione della Camera di Consiglio del 12/07/2021 per l'esame dell'istanza Cautelare di Sospensione, all'esito della quale, in data 13/07/2021, veniva pubblicata Ordinanza Cautelare n. 8345/2021 di

accoglimento dell'istanza cautelare, con fissazione per il prosieguo alla udienza pubblica del 24 novembre 2021.

Con detta Ordinanza, il Tar adito, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha disposto la "*verificazione, ai sensi degli art. 19 e 66 cod. proc. amm., intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno, in capo al ricorrente, di tale inidoneità ed il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria, Roma, che provvederà a mezzo di una Commissione Sanitaria, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti, dipendenti da strutture legate all'Amministrazione da appositi rapporti di tipo privatistico ai sensi del DPR 30.5.2002 n. 115, Titolo VII, parte II, che dovrà rispondere ai quesiti*".

A tutt'oggi, l'Amministrazione non ha adempiuto all'Ordinanza.

Venivano altresì emanati gli atti, impugnati ora con motivi aggiunti, afferenti all'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto. Tali atti si impugnato in quanto il ricorrente, ritenendo di avere buon diritto all'annullamento degli atti impugnati col ricorso introduttivo, ha il consequenziale diritto al completamento dell'iter concorsuale e quindi rientrare a pieno titolo in graduatoria finale di merito.

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati, sono illegittimi per i motivi di illegittimità derivata e, pertanto, per i medesimi motivi già sollevati nel ricorso

## DIRITTO

**I MOTIVO. (ILLEGITTIMITA' DERIVATA) DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE, CARENTE, ILLOGICA E APODITTICA; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.**

*Studio Legale*
*Avv. Alessandro Cacchione*
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*
*Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO*
*Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585*
*alessandro.cacchione@forotorre.it*

In primo luogo, è illegittima la graduatoria finale di merito, atteso che la Commissione per gli accertamenti attitudinali, non avrebbe potuto escludere il concorrente se solo avesse espletato l'accertamento adeguato e correttamente motivato gli atti impugnati con ricorso introduttivo.

Pertanto gli atti conclusivi del procedimento sono affetti dalla illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Ciò è pienamente confermato dall'Ordinanza Cautelare n. 8345/2021 del 13.07.2021, resa nel giudizio de quo a seguito della Camera di Consiglio del 12.07.2021. In detta Ordinanza, il TAR adito ha, tra l'altro evidenziato la necessità di sottoporre lo Schiavullo a verificazione in ordine ai requisiti che risulterebbero mancanti sulla scorta di una chiara ed evidente erronea valutazione della Commissione esaminatrice.

Pertanto, in accoglimento dell'istanza cautelare, è stata disposta la verificazione in contraddittorio tra le parti, della sussistenza o meno, in capo al ricorrente, dell'inidoneità asserita mancante ed il coefficiente al medesimo attribuibile nonché la sua idoneità o meno al reclutamento, incaricando di ciò la Commissione Medica Interforze di II Istanza - Comando Sanitaria e Veterinaria

Risulta infatti documentato, ed anche all'evidenza del Tribunale adito, che la valutazione dell'Amministrazione è stata smentita dalle indagini medico – legali eseguite sulla persona del ricorrente presso [redacted]

[redacted] doc. n. 7 della produzione di parte).

E' di palmare evidenza, dunque, che l'accertamento eseguito dal ricorrente [redacted] smentisce e destituisce di ogni fondamento quanto indicato dalla Commissione per gli accertamenti nel provvedimento di esclusione impugnato e di conseguenza del decreto di approvazione della graduatoria definitiva.

**II. (ILLEGITTIMITA' DERIVATA) ERRONEITA' NEGLI ACCERTAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.**

Il decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, del 24/07/2021 di approvazione delle graduatorie finali di merito ed i presupposti verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice sono chiaramente illegittimi perché emessi in spregio a quanto disposto da Codesto On.le Tribunale con la richiamata Ordinanza Cautelare n. 8345/2021 del 13.07.2021, che correttamente aveva sospeso il provvedimento di esclusione ingiustamente comminato alla Schiavullo, nelle more dell'espletamento della procedura di verificazione della sussistenza del requisito indicato come carente per il ricorrente, A fronte di ciò l'Amministrazione resistente ha erroneamente inteso di emettere comunque il

provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva del concorso, impugnato con i presenti motivi aggiunti, violando espressamente il predetto dispositivo giudiziale.

Per detti profili, i provvedimenti impugnati con i motivi aggiunti sono illegittimi e vanno annullati, previa sospensione interinale dei loro effetti ed ammissione, quanto meno con riserva, del sig. Schiavullo.

*****

## ISTANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 55 C.P.A.

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso ed è comprovato dagli accertamenti eseguiti, anche in strutture pubbliche di inconfutabile competenza a livello nazionale, nonché dall'Ordinanza Cautelare emessa da Codesta On.le Tribunale e più volte richiamata.

Il danno grave ed irreparabile è in *re ipsa* alla denegata perduranza degli effetti del provvedimento in epigrafe impugnato che recherebbe al ricorrente un danno ingiusto ed irreparabile, tenuto conto che gli priverebbe la possibilità di superare positivamente la procedura concorsuale nell'ambito della quale ha già superato tutte le altre prove preliminari.

Inoltre, lo Schiavullo non avrebbe più alcuna possibilità di partecipare a futuri concorsi eventualmente banditi dall'Arma dei Carabinieri in quanto è prossimo a superare il limite di età prescritto.

Infine, non può essere trascurato che l'erroneo giudizio di inidoneità fisica, ingiustamente reso sul ricorrente, lo pregiudicherà con certezza anche per l'accesso ad altri concorsi per l'arruolamento nelle Forze Armate e persino in altri contesti lavorativi (non militari). Nessun tipo di risarcimento, potrebbe mai colmare le perdite professionali, morali e di prospettive lavorative che il

ricorrente verrebbe a perdere definitivamente, nelle more dello svolgimento del ricorso sino alla fase di merito.

Si rende, pertanto, necessario arrestare il procedimento *de quo*, paralizzando gli effetti del provvedimento impugnato.

Si chiede quindi che codesto On.le T.A.R. voglia sospendere gli effetti degli atti impugnati e contestualmente ammettere con riserva il ricorrente alle ultime fasi concorsuali a sostenere le ultime due prove prescritte dall'art. 6, lett. d ed e del bando di concorso, come recentemente stabilito in casi analoghi: v. T.A.R. Roma, Sez. I bis, Ordinanza n. 12236/2018

L'On.le Collegio, con l'ordinanza cautelare n. 8345/2021, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo, ha disposto procedura di verificazione del requisito sulla persona dello Schiavullo, ma tutt'oggi, l'Amministrazione non ha adempiuto all'Ordinanza.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare il Tribunale adito rinnovi il predetto ordine.

**Si chiede** che venga sospeso il provvedimento impugnato con ammissione del ricorrente, con riserva, alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli e collocazione in graduatoria), atteso che per effetto della somma dei punteggi ricevuti (prova scritta, efficienza fisica ed accertamenti psico-fsici), il ricorrente rientrerebbe nel novero dei vincitori del concorso.

**P. Q. M.**

Si conclude, per l'accoglimento del ricorso con il conseguente:

- **In via interinale:**
    - sospensione degli effetti di tutti i provvedimenti in epigrafe impugnati, ammettendo con riserva il ricorrente alle prove concorsuali successive (ovvero gli accertamenti attitudinali e la

*Studio Legale*
*Avv. Alessandro Cacchione*
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*
*Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO*
*Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585*
*alessandro.cacchione@forotorre.it*

valutazione dei titoli, prescritte dall'art. 6, lett. d ed e del bando cit.).

- se nel caso, ribadire l'ordine di verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 del codice del processo amministrativo in ordine alla sussistenza o meno in capo al ricorrente [redacted] in [redacted].

**Nel merito:**

- annullamento del Decreto n. 164/13-2-2019 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 24/07/2021 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 27/07/2021, di elevazione del numero dei posti messi a concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui ai verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, e di cui al bando di concorso per il reclutamento di 3.581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4^ serie speciale n. 79 del 9 ottobre 2020;
- annullamento dei verbali n. 98 e 99 del 7/07/2021 della Commissione esaminatrice del Concorso ed allegate graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del bando di concorso (graduatoria Lettera "B"), relativa ai posti riservati ai, ai sensi

*Studio Legale*
*Avv. Alessandro Cacchione*
*PATROCINANTE IN CASSAZIONE*
*Corso Vittorio Emanuele, n. 119 – TORRE DEL GRECO*
*Tel. e fax (081) 8815085 - 3383297585*
*alessandro.cacchione@forotorre.it*

dell'art. 706 e 707 del d.lgs n. 66/2010 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età;

- annullamento del provvedimento prot. n. 387842/2-11 emesso dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento – Commissione per gli accertamenti psico-fisici – del 14.05.2021, con il quale si esprime il giudicato di inidoneo del ricorrente con la seguente espressa motivazione "[redacted],
- annullamento di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, connesso e conseguenziale, laddove autonomamente lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente;
- condannare l'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni di natura patrimoniale e non patiti dal ricorrente in ragione del perpetrarsi degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed attribuzione al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Ai sensi e per l'effetto dell'articolo 9 comma V della L. 488/99 si dichiara che la seguente controversia verte in materia di pubblico impiego ed in ricorrente ha un reddito familiare inferiore al limite prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 15/2002.

S.J. – Torre del Greco/Roma d.d.

Avv. Alessandro Cacchione